

Codice DB1418

D.D. 10 maggio 2012, n. 1207

L.R. 45/1989. Piano di riutilizzo, gestione e ripristino dei depositi di sterili inerti pertinenti alla miniera di talco di Rodoretto, Concessione Mineraria "Nuova Fontane". Richiedente: Luzenac Val Chisone S.p.A. - Imerys Talc Italy S.p.A. Comuni di Prali e Salza di Pinerolo (TO).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il richiedente: Ditta: Luzenac Val Chisone S.p.A. – Imerys Talc Italy S.p.A. all’effettuazione degli interventi per Piano di riutilizzo, gestione e ripristino dei depositi di sterili inerti pertinenti alla miniera di talco di Rodoretto, Concessione Mineraria “Nuova Fontane”.

Comuni di Prali e Salza di Pinerolo (TO), in conformità alla documentazione allegata all’istanza.

L’autorizzazione deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere ridotti al minimo gli scavi, i movimenti di terra e l’estirpo della vegetazione.
2. Si dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di frane ed erosioni nelle pendici.
3. Tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle.
4. Al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui delle eliminazioni di vegetazione arbustiva e arborea in canali, torrenti e corsi d’acqua in genere.

Inoltre, l’autorizzazione, deve avvenire nel rispetto del dettaglio delle seguenti prescrizioni;

1. In merito alla configurazione finale delle scarpate nei vari siti, data l’eterogeneità dei materiali interessati dai lavori (variabili da detrito grossolano di dimensioni decimetrico-metriche e privo di matrice fine, a detrito derivante dagli scarti di lavorazione del talco, a caratteristiche geotecniche nettamente più sfavorevoli), e viste le risultanze delle verifiche di stabilità, si richiama la necessità che, in generale, le inclinazioni dei materiali non superino i 36°, corrispondenti all’angolo di riposo dei materiali nella maggior parte delle situazioni osservate. L’eventuale adozione di angoli superiori andrà consentita solo in casi particolari e localizzati, in relazione alle effettive caratteristiche dei materiali (ad esempio come osservabile presso il sito D2-q. 1360, all’altezza del tornante di q. 1340), sulla base di adeguate valutazioni da parte del Geologo incaricato congiuntamente alla Direzione Lavori.
2. La realizzazione dei rilevati dovrà avvenire disponendo e compattando il materiale per strati successivi di spessore non superiore a 50cm, adottando tutte le precauzioni e tecniche per evitare fenomeni di erosione superficiale e rotolamento di blocchi verso valle, soprattutto in considerazione dell’allineamento dei siti D1 e D2 e della breve distanza che li separa.
3. Le canalette di raccolta delle acque meteoriche previste alla base delle scarpate dei gradoni individuati nella configurazione finale dei vari siti dovranno confluire negli impluvi naturali più

prossimi e dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti per evitare fenomeni di ruscellamento incontrollato lungo le scarpate e le immediate adiacenze dei depositi prevedendo, eventualmente, la messa in opera di pozzetti di dissipazione.

4. Per quanto riguarda il sito D4, si richiama l'importanza di ripristinare l'efficienza della rete perimetrale esistente di raccolta delle acque superficiali, come pure degli attraversamenti della pista di accesso e della sottostante strada consortile, che già in occasione delle recenti piogge hanno manifestato alcuni problemi, con danni al piano viabile.

5. Con riferimento al fenomeno valanghivo che interessa il sito D4, al fine di garantire la pubblica incolumità dovrà essere resa inaccessibile ai non addetti ai lavori la strada che conduce alle discariche, vietando in ogni caso il transito in occasione di nevicate ed ogniqualvolta le condizioni meteorologiche evidenzino un pericolo valanghe. Si richiama inoltre la necessità, in sede esecutiva, di verificare l'adeguatezza della configurazione finale prevista nel settore nord-orientale, coinvolto dal fenomeno valanghivo, a svolgere una funzione protettiva della sottostante viabilità, anche in ottemperanza alla prescrizione già contenuta nel provvedimento autorizzativo DPGR n. 2877 del 23 luglio 1993 e considerata la segnalazione di danni risalente al dicembre 2008.

6. Con riferimento al sito di Pomeifrè (D5) si sottolinea la necessità che, alla cessazione dell'attività mineraria e precedentemente all'avvio del Progetto di Recupero Ambientale, sulla base delle considerazioni di cui al punto 1, venga rivista la configurazione finale proposta nella Tav. 24, che prevede un tratto di scarpata con un'inclinazione pari a 43°, provvedendo ad una sua adeguata riduzione o ad un'ulteriore specifica verifica di stabilità.

7. In generale si sottolinea l'importanza che nel corso delle operazioni di scavo e sbancamento (ed in particolare nei casi più significativi, vd. sito D2) sia prevista la presenza in cantiere di un Geologo a supporto della Direzione Lavori, al fine di evidenziare l'eventuale insorgere di fenomeni di instabilità (da segnalarsi prontamente agli uffici competenti) e adottare tempestivamente adeguati provvedimenti di stabilizzazione e/o di variante.

La presente autorizzazione avrà durata di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 8 della L.r. 45/89 il titolare dovrà effettuare a favore dell'Ente autorizzante il versamento di € 2358,47 come deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori relativi a una trasformazione del suolo su mq 22.833,00.

Si deroga dall'art. 9 della legge regionale 09.08.1989, n. 45, in quanto trattasi di realizzazione di opera o impianto di interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 19 della L.r. 4/09 sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio. Detta compensazione deve essere effettuata secondo il progetto autorizzato.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/04, art. 142, lett. G (boschi e foreste).

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/89.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Copia conforme della presente determinazione autorizzativa sarà rilasciata dall'Ufficio competente previa presentazione di una marca da bollo da euro 14,62 e previo versamento del deposito cauzionale.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente vicario
Franco Licini